

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 814

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CAPPIELLO** e **MARNIGA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 1992

---

Norme sul servizio nazionale di difesa

---

**INDICE**

Relazione .....	Pag.	3
Disegno di legge .....	»	5
Capo I - Servizio nazionale di difesa .....	»	5
Capo II - Servizio civile sostitutivo .....	»	9
Capo III - Servizio militare femminile .....	»	10
Capo IV - Ordinamento e compiti della rappresentanza militare .....	»	12
Capo V - Polizia militare e mobilitazione .....	»	16
Capo VI - Disposizioni finali e transitorie .....	»	18

ONOREVOLI SENATORI. - Vi è nel Paese, a livello di società civile, di forze politiche ed istituzioni, un dibattito circa la questione militare (nuovo modello di difesa, servizio di leva obbligatorio o non, durata della leva, sue caratteristiche, servizio civile alternativo, eccetera).

Vi è una gamma di proposte che, ciascuna sotto la propria angolazione, ha fondati e possibili motivi sul piano della fattibilità ed operatività.

Il problema di fondo, al momento, è quello di affrontare, in una visione globale ed onnicomprensiva, i compiti e le funzioni dell'organizzazione della difesa con tutte le sue implicazioni in una società moderna, giunta ad un punto che si deve ritenere ormai assai avanzato e di maturazione democratica.

Si deve cercare di individuare una esatta valutazione della realtà, nel grado di maturazione della nostra Costituzione.

Si vuole concretamente operare ed indicare soluzioni valide nel quadro di questa realtà in movimento, si deve tendere ad eliminare eventuali possibili storture e formulare ipotesi fattibili di mutamento.

Il problema è sul tappeto, è all'attenzione dello stesso Parlamento; la dimostrazione più convincente sono le varie proposte di legge presentate.

Su di un piano generale, è bene ricordare che la nostra Costituzione sancisce che il servizio militare è un diritto-dovere di tutti i cittadini (articolo 52).

Nazione-Democrazia-Repubblica è il trionfo su cui ruota l'ordinamento delle nostre Forze armate.

Viviamo in un'epoca di rapide trasformazioni, di crisi delle ideologie e di crisi anche di autorità intesa in senso tradizionale, cioè crisi di autoritarismo.

Tuttavia non va comunque rinnegato il concetto di autorità inteso come autorità consapevole e responsabile, che si deve identificare con il concetto di democrazia inteso come partecipazione di tutti i cittadini.

La democrazia è lo Stato di diritto nel nostro Paese. In questi anni le Forze armate italiane hanno percorso molta strada in questa direzione, alla luce anche della legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare.

Così facendo l'esercito, senza venir meno al principio di unità e di disciplina nella sua organizzazione e nei suoi regolamenti, non deve venir meno a quel rispetto della dignità e della libertà umana che è l'elemento fondamentale del progresso civile.

Con ciò non si nuoce all'esercito, ma lo si rafforza, rendendolo aderente allo spirito della Costituzione ed alla volontà popolare.

Vi è nel Paese un desiderio di partecipazione popolare; vi è una crisi di rigetto delle nuove generazioni nei confronti dell'istituzione delle Forze armate; si ricorre in modo crescente all'espedito di essere obiettori di coscienza per aggirare, eludere, sottrarsi a quel diritto-dovere sancito dalla Costituzione: la leva obbligatoria.

Il problema esiste e diviene ogni giorno più vasto e complesso.

Non si risolve nulla nascondendolo o facendone argomento pubblico.

Le verità soffocate si corrompono.

Si è dinanzi alla necessità, come convinzione di larghi settori politici, che è giunto il momento di passare da un tipo di esercito sardo dell'antico Piemonte sabauda, all'esercito italiano in una prospettiva realistica e non futuribile.

Oggi i problemi legati alle Forze armate esigono ed attendono una giusta collocazione.

I problemi sociali, culturali, istituzionali, che pongono con insistenza le nuove generazioni nei confronti della coscrizione obbligatoria e del rapporto con le Forze armate, in tutti questi anni non sono stati esaminati con sufficiente chiarezza ed obiettività in tutti i loro aspetti ed implicazioni dalle forze politiche e dallo stesso gruppo dirigente delle Forze armate.

L'insofferenza giovanile nei confronti di questa rilevante ed importante istituzione preposta alla sicurezza e difesa del Paese non deve essere intesa come una preconcetta ostilità nei confronti delle Forze armate, neppure come una tendenza massimalistica ed antimilitaristica fine ottocento.

Le nuove generazioni hanno ben presente la storia recente del nostro Paese, la lotta di liberazione, la consistente partecipazione delle stesse Forze armate alla costruzione della nostra Repubblica.

L'esercito appare alle volte al giovane come un modello ideale e perfetto di organizzazione eccessivamente verticista e con rapporti rigorosamente gerarchici.

Si tratta di garantire trattamenti più libertari a queste nuove generazioni.

Sempre in quest'ottica si deve introdurre la possibilità del volontariato anche femminile nelle nostre Forze armate: in altri termini introdurre la possibilità del reclutamento volontario, in una necessaria ristrutturazione delle Forze armate. Ed infatti nel capo III, che riguarda il servizio militare femminile, l'articolo 13 prevede la partecipazione delle donne, su base volontaria, ai concorsi e ai corsi per il reclutamento di ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e di militari di truppa nei ruoli delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato.

È, inoltre, prevista l'equiparazione giuridica, normativa e disciplinare nonché il trattamento economico, a tutti i livelli, tra personale militare maschile e femminile, esten-

dendo a quest'ultimo tutte le norme vigenti nei rapporti di pubblico impiego in materia di tutela della condizione femminile.

Oggi le nuove generazioni sono portate a discutere la condizione della vita militare, a confrontare l'esperienza dei giovani di altri Paesi, esprimono una tendenza che rifugge dal consumismo vecchia maniera.

Si debbono cogliere questi fermenti, recepire queste istanze e convogliarli su di una direttrice giusta e democratica nell'esclusivo interesse del Paese.

Si è consapevoli che grandi passi in avanti, in questi anni, sono stati fatti, soprattutto attraverso l'introduzione della legge n. 382 del 1978, come si è accennato in precedenza.

Un ulteriore salto di qualità è necessario, cogliendo l'occasione dei nuovi scenari internazionali che si prefigurano alla luce del processo di distensione che progredisce sempre più tra Est e Ovest.

Sono maturi i tempi per affrontare in termini completamente nuovi l'intera impalcatura delle Forze armate, in una visione moderna, efficiente, duttile alle varie esigenze di possibili interventi in micro-aree al fine della sicurezza e cooperazione dei popoli.

Tempi maturi per porre nuovi problemi, nuove prospettive in termini politici, culturali e funzionali profondamente diversi che per il passato.

È questo l'intento che ha spinto i presentatori ad elaborare il disegno di legge, quale concreto contributo alla soluzione di un problema vitale per la sicurezza del Paese.

Ci si augura che, al pari di altri disegni di legge possa essere esaminato e discusso e che si giunga, in tempi ragionevolmente brevi, ad una adeguata soluzione, quale risultante di un dibattito e di un confronto parlamentare tra tutte le forze politiche.

**DISEGNO DI LEGGE**

## CAPO I.

## SERVIZIO NAZIONALE DI DIFESA

## Art. 1.

*(Definizione del servizio nazionale di difesa)*

1. Il servizio nazionale di difesa della Patria è quel complesso di attività che ogni cittadino è tenuto a svolgere, nei limiti e nei modi stabiliti dalla presente legge, per garantire l'integrità territoriale dello Stato, per la tutela dei suoi interessi primari e di quelli della comunità internazionale.

2. Il servizio nazionale di difesa comprende il servizio militare e il servizio sostitutivo civile.

## Art. 2.

*(Definizione del servizio militare)*

1. Il servizio militare si distingue in servizio militare obbligatorio di leva e servizio volontario e comprende quel complesso di prestazioni che il cittadino è tenuto ad assolvere per il conseguimento dei compiti istituzionali delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato.

2. I giovani dichiarati idonei prestano servizio volontario nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato. Ove con questi non si coprano i fabbisogni quantitativi e qualitativi del personale da incorporare, si ricorre alla coscrizione obbligatoria.

3. I volontari sono coloro che compiono il servizio militare per propria elezione.

## Art. 3.

*(Servizio militare obbligatorio di leva)*

1. Il servizio militare obbligatorio di leva è disposto dall'Amministrazione della difesa

presso reparti od unità delle Forze armate ubicate nelle regioni militari, ovvero nei dipartimenti marittimi e nelle regioni aeree, di provenienza dei giovani incorporati.

2. Scopo del servizio militare obbligatorio di leva è quello della formazione e dell'addestramento dei coscritti per l'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate al fine del loro impiego in caso di mobilitazione.

3. Il servizio militare obbligatorio di leva ha una durata di sei mesi. Per gli ufficiali ed i sottufficiali di complemento, nonché per i carabinieri ausiliari, la durata della ferma è di dodici mesi. La durata della ferma può anche essere superiore in relazione a specifiche esigenze di ciascuna Forza armata.

4. La riduzione della durata della ferma di cui al comma 3 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed è pianificata nel triennio successivo in base al criterio della riduzione di un terzo per ogni anno.

5. I militari chiamati alla leva possono essere trattenuti in servizio, a domanda, nell'ambito dei contingenti massimi fissati per ciascuna Forza armata, ove ne ricorrano le condizioni oggettive di necessità e di utilità.

#### Art. 4.

##### *(Paga dei militari di leva)*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la paga del soldato semplice, del caporale e del caporal maggiore ed equiparati, in servizio obbligatorio di leva, è aumentata a lire 10.000 giornaliere.

#### Art. 5.

##### *(Tutela della salute e della sicurezza personale dei militari)*

1. Per garantire la salute, l'integrità psico-fisica, la sicurezza personale dei giovani incorporati, è redatta a cura dell'Amministrazione della difesa, al termine della

selezione psico-fisica attitudinale dei reclutati, una scheda di valutazione globale comprendente i dati della anamnesi del soggetto, nonché l'esito degli esami clinici effettuati, corredata da un giudizio complessivo di idoneità. Del contenuto di tale scheda è data sintetica e immediata comunicazione scritta all'interessato.

2. Dal momento della incorporazione e per tutto il tempo del servizio, sulla scheda di cui al comma 1, l'autorità sanitaria registra gli episodi patologici e traumatici, le cure prestate, gli eventuali effetti invalidanti, temporanei o permanenti, accertati a carico del militare.

3. La relazione sullo stato della disciplina militare di cui all'articolo 24 della legge 11 luglio 1978, n. 382, è integrata con un capitolo riguardante lo stato di salute e le condizioni di sicurezza del personale militare.

#### Art. 6.

##### *(Servizio volontario)*

1. Il servizio militare nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato è svolto principalmente mediante servizio volontario.

2. Il numero dei cittadini ammessi al servizio volontario è determinato in funzione della necessità di garantire alle Forze armate le dimensioni e i livelli di operatività previsti dalle pianificazioni nazionali ed interalleate.

3. Il Ministro della difesa indice uno o più bandi annuali per l'arruolamento volontario dei militari di truppa, dei sottufficiali e degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

4. Il servizio volontario è utilizzato soprattutto:

a) negli incarichi e nelle specialità a particolare livello di professionalità e di contenuto tecnologico;

b) per il raggiungimento della prontezza operativa prevista per le forze di rapido intervento.

5. I militari ammessi al servizio volontario sono inclusi nei corsi di qualificazione e

di specializzazione effettuati dall'Amministrazione della difesa.

Art. 7.

*(Passaggio al servizio permanente)*

1. Il servizio volontario può protrarsi per il periodo necessario al passaggio in servizio permanente secondo le modalità previste nel bando di arruolamento.

2. Il rapporto di ferma volontaria può essere sciolto unilateralmente per volontà del militare solo al momento del passaggio in servizio permanente.

3. Norme regolamentari verranno emanate dal Ministro della difesa per disciplinare la permanenza dei volontari nelle caserme.

Art. 8.

*(Transito nell'impiego civile)*

1. I militari ed i graduati con almeno dodici anni di servizio possono optare per l'impiego civile, in qualità di operai o impiegati, partecipando agli appositi concorsi per titoli ai quali le pubbliche amministrazioni dovranno riservare rispettivamente il 10 ed il 5 per cento dei posti che si rendono disponibili annualmente, fatte salve le disposizioni in favore dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria.

2. All'impiego civile sono altresì destinati i militari che non possono essere adibiti ai servizi d'istituto per sopraggiunta inidoneità fisica.

Art. 9.

*(Trattamento economico dei militari in servizio volontario)*

1. Ai militari in servizio volontario è riconosciuto il trattamento economico di base per il personale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, escluse le indennità di polizia.



## CAPO II.

## SERVIZIO CIVILE SOSTITUTIVO

## Art. 10.

*(Reclutamento  
nel servizio civile sostitutivo)*

1. I giovani esuberanti rispetto alle esigenze di reclutamento delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e quelli in possesso di inadeguato profilo fisico-psico-attitudinale ai fini del servizio militare, sono tenuti ad assolvere il servizio civile sostitutivo.

2. Possono accedere al servizio civile anche le donne, su base volontaria alle stesse condizioni degli uomini.

## Art. 11.

*(Regolamenti per l'ordinamento  
del servizio civile sostitutivo)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che dovrà essere espresso entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla presentazione degli schemi di regolamento, emana, a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti per disciplinare l'ordinamento del servizio civile sostitutivo, secondo i seguenti criteri:

a) previsione di un coordinamento tra il Dipartimento per il coordinamento della protezione civile e i Ministeri dell'ambiente, della sanità, per i beni culturali e ambientali, della difesa e degli affari esteri;

b) istituzione, in seno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, del Dipartimento del servizio civile nazionale, competente ad organizzare e gestire l'impiego dei cittadini assegnati al servizio nazionale di difesa e degli obiettori di coscienza, da riconoscere tali da apposita commissione

prima della data di presentazione alla prevista unità di leva, ed assegnati al servizio civile sostitutivo nell'ambito del servizio nazionale di difesa;

c) conformità a criteri di efficienza al fine di assicurare l'assolvimento di un dovere civico nell'interesse della collettività nazionale;

d) devoluzione al servizio di compiti della difesa civile in caso di emergenza bellica;

e) svolgimento, in tempo di pace, di attività di protezione civile, di difesa ambientale, di salvaguardia dei beni culturali, di intervento nei confronti dell'emarginazione nazionale;

f) specifico addestramento per l'espletamento delle funzioni di cui alle lettere da a) ad e) e per quelle della difesa civile in caso di mobilitazione, in armonia con la natura e le finalità del servizio.

2. I regolamenti disciplinano inoltre organi e criteri per la valutazione dei giovani ammessi al servizio, tenendo conto delle professioni svolte e dei titoli posseduti.

#### Art. 12.

*(Durata del servizio civile sostitutivo)*

1. Il servizio civile sostitutivo ha la stessa durata del servizio militare obbligatorio di leva ed ha lo stesso valore sociale del servizio militare di leva.

2. Il servizio civile sostitutivo è svolto presso uffici ed enti pubblici ubicati nella regione di provenienza dei giovani incorporati.

### CAPO III.

#### SERVIZIO MILITARE FEMMINILE

#### Art. 13.

*(Ammissione delle donne  
al servizio militare)*

1. I cittadini di sesso femminile partecipano, su base volontaria, ai concorsi e ai

corsi per il reclutamento di ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e di militari di truppa in servizio volontario nei ruoli delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato.

#### Art. 14.

*(Stato giuridico e trattamento economico)*

1. Lo stato giuridico, normativo e disciplinare, nonché il trattamento economico del personale militare femminile sono regolati dalle stesse norme in vigore per il personale militare maschile.

2. Al personale militare femminile si estendono tutte le norme vigenti nei rapporti di pubblico impiego in materia di tutela della condizione femminile.

#### Art. 15.

*(Regolamento di esecuzione)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che dovrà essere espresso entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla presentazione degli schemi di decreto, adotta un regolamento per disciplinare l'arruolamento ed il servizio delle donne nelle Forze armate, secondo i seguenti criteri:

a) accertamento del requisito della idoneità fisico-psico-attitudinale al servizio militare incondizionato sulla base di specifici parametri e coefficienti fisici;

b) assoluta parità fra uomini e donne nella progressione di carriera e nell'assunzione di incarichi di comando;

c) raggiungimento dei vari livelli della scala gerarchica alla stessa età degli uomini;

d) inclusione delle donne in tutte le attività, responsabilità, incarichi, unità di combattimento e organi di rappresentanza;

e) accesso delle donne a tutte le armi e servizi dell'Esercito, navi da guerra e aeromobili da combattimento;

f) istituzione presso il Ministero della difesa di una commissione, composta da donne, di controllo della condizione femminile all'interno delle Forze armate, collegata con l'organo centrale di rappresentanza delle Forze armate e nei Corpi armati;

g) realizzazione di strutture e servizi adeguati per accogliere il personale femminile.

#### Art. 16.

*(Relazione sul servizio militare femminile)*

1. La relazione sullo stato della disciplina militare di cui all'articolo 24 della legge 11 luglio 1978, n. 382, è integrata con un capitolo riguardante lo stato del servizio militare femminile in tutte le sue componenti.

#### CAPO IV.

#### ORDINAMENTO E COMPITI DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE

#### Art. 17.

*(Ordinamento  
della rappresentanza militare)*

1. Gli organi della rappresentanza militare si distinguono in:

a) comitato interforze di coordinamento, con rappresentanti dei due organi centrali delle Forze armate e dei Corpi armati di polizia;

b) due organi centrali, entrambi a carattere nazionale ed interforze, autonomi ed indipendenti: uno per le Forze armate ed uno per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza articolati, in relazione alle esigenze, in sezioni di Forza armata e di Corpo armato;

c) organi intermedi, presso gli alti comandi;

d) organi di base presso ciascun comando di corpo.

#### Art. 18.

*(Composizione e compiti  
del comitato interforze di coordinamento)*

1. Il comitato interforze di coordinamento è costituito da cinque rappresentanti di ogni organo centrale, uno per ciascuna categoria.

2. Il comitato si riunisce una volta ogni tre mesi e coordina le iniziative comuni.

3. Le conclusioni del comitato sono trasmesse al Ministro della difesa e a ciascun organo centrale di rappresentanza.

4. Il presidente del comitato interforze di coordinamento è elettivo.

#### Art. 19.

*(Elezione del presidente)*

1. Il presidente di ciascun organismo di rappresentanza è elettivo.

#### Art. 20.

*(Durata del mandato)*

1. Gli eletti militari di carriera durano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.

2. Gli eletti militari di leva durano in carica sino al termine del servizio militare obbligatorio.

#### Art. 21.

*(Riunioni degli organi centrali)*

1. Di regola i due organi centrali della rappresentanza di cui alla lettera b) dell'articolo 17 si riuniscono separatamente in sessione congiunta di tutte le sezioni costituite, per formulare pareri e proposte, per avanzare richieste e per essere consultati

nell'ambito delle competenze attribuite. Tale sessione ha luogo almeno una volta al mese e all'inizio del mandato formula un programma di lavoro.

2. Le riunioni delle sezioni costituite all'interno dei due organi centrali della rappresentanza sono convocate almeno una volta al mese per formulare pareri, proposte, avanzare richieste ed essere consultate su materie che riguardano esclusivamente le singole Forze armate o Corpi armati.

3. Il Ministro della difesa riunisce ogni due mesi ciascun organo centrale per acquisire, in riferimento alla relazione di cui all'articolo 16, pareri, proposte e richieste in merito allo stato del personale e del funzionamento della rappresentanza.

4. Gli organi centrali di rappresentanza possono riunirsi con i militari della propria base. Almeno una volta ogni tre mesi possono chiedere di riunirsi in sessioni congiunte con i delegati degli organi intermedi e di base.

5. Gli organi centrali tengono contatti con gli organismi simili delle Forze armate e dei Corpi armati di polizia e dei sindacati autonomi di polizia degli Stati membri della Comunità europea.

#### Art. 22.

##### *(Competenze degli organi centrali)*

1. Le competenze degli organi centrali di rappresentanza riguardano:

a) la formulazione, in modo esclusivo, di pareri, di proposte e di richieste ai Ministeri e alle Commissioni parlamentari competenti su tutto ciò che riguarda la condizione, il trattamento, la tutela di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari;

b) lo svolgimento del ruolo negoziale da parte dell'organo centrale di rappresentanza dei Corpi armati di polizia, in occasione delle trattative per il rinnovo del contratto di lavoro per le Forze di polizia. Nella specifica circostanza le sezioni Carabinieri e Guardia di finanza potranno avvalersi degli uffici tecnici dei rispettivi comandi generali per la preparazione della piattafor-

ma contrattuale e durante tutte le fasi della trattativa;

c) la consultazione periodica su tutte le materie non di competenza, che possano comunque avere riflessi sulla condizione, sul trattamento e sulla tutela del personale. È costituito un comitato misto paritetico, composto da esponenti degli Stati maggiori e Comandi generali e da rappresentanti dell'organo centrale, per l'approntamento di documenti concordati;

d) l'attuazione di iniziative, anche a seguito di reclamo scritto, non anonimo, di militari su fatti specifici, al fine della tutela morale, giuridica, economica, previdenziale, sanitaria e culturale. Il militare che avanza reclamo all'organo di rappresentanza non può essere sottoposto ad alcun provvedimento disciplinare per questo fatto ed è vietato tassativamente di farne menzione nei fascicoli personali, sulle note ed in ogni altro atto riguardante la sua posizione. Il reclamo non è sottoposto ad alcuna formalità, condizione o requisito, nè può essere subordinato ad autorizzazione gerarchica o ad oneri procedurali, di forma o di sostanza;

e) l'esame delle richieste dei militari in congedo e di cittadini su fatti specifici riguardanti la condizione, il trattamento e la tutela morale dei militari.

#### Art. 23.

##### *(Facoltà e limiti del mandato)*

1. Sono vietati gli atti diretti comunque a condizionare o limitare l'esercizio del mandato dei componenti degli organi di rappresentanza.

2. I delegati, all'atto della loro elezione, non possono essere d'autorità trasferiti ad altra sede o reparto.

3. I rappresentanti dell'organo centrale svolgono il loro mandato a tempo pieno, senza essere valutati. Costituisce, comunque, nota di merito l'elezione all'organo centrale.

4. Il delegato può manifestare pubblicamente il proprio pensiero su tutte le questioni non classificate che riguardano la

propria attività e avere rapporti anche con organismi estranei alle Forze armate per il migliore assolvimento del proprio mandato. Non può, però, assumere iniziative che possano infirmare l'assoluta estraneità delle Forze armate alle competizioni politiche o esercitare il diritto di sciopero o qualsiasi altra forma di manifestazione contestativa.

Art. 24.

*(Pubblicazione delle delibere  
degli organi di rappresentanza)*

1. Tutte le delibere e le notizie relative alle attività degli organi di rappresentanza debbono essere pubblicate su una specifica rivista mensile, a cura di ogni Stato maggiore o Comando generale, da fare recapitare a tutti i comandi o uffici centrali e periferici.

CAPO V.

POLIZIA MILITARE E MOBILITAZIONE

Art. 25.

*(Attività di polizia militare)*

1. L'attività di polizia militare in seno all'organizzazione militare, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, è svolta esclusivamente dall'Arma dei carabinieri, con speciali reparti e con la sua organizzazione territoriale.

2. Gli speciali reparti sono diretti da un ispettorato centrale di Polizia militare, comandato da un generale di divisione dei carabinieri.

3. Tutti i reparti che attualmente agiscono nell'ambito delle Forze armate nello specifico settore passano alle dipendenze dell'ispettorato di Polizia militare.

4. Il comandante generale dell'Arma dei carabinieri informa con rapporto semestrale il Ministro della difesa sull'attività di polizia militare svolta dall'Arma. Copia di tutti i rapporti viene inviata al Capo di Stato



maggiore della difesa e ai Capi di Stato maggiore di ogni Forza armata.

Art. 26.

*(Attività sussidiaria  
di polizia militare)*

1. Il Corpo della guardia di finanza e i comandi militari sono tenuti a fornire all'Arma dei carabinieri collaborazione nel campo della polizia militare.

Art. 27.

*(Norme di mobilitazione)*

1. È prevista la mobilitazione generale anche in tempo di pace, per la difesa del territorio nazionale, sia per la componente militare sia per quella civile.

2. Le pubbliche amministrazioni, le industrie, i servizi, le aziende e gli enti concorrono alla difesa della Nazione.

3. La mobilitazione è pianificata dai Ministri interessati e viene definita e coordinata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

4. La verifica delle modalità di attuazione della mobilitazione è stabilita con decreto dei Ministri competenti.

5. I richiami per esigenze addestrative e di mobilitazione sono autorizzati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

6. I cittadini interessati hanno l'obbligo di presentarsi nei luoghi e nei termini di tempo previsti, anche se il decreto di richiamo non è ancora stato pubblicato.

7. Il Ministro della difesa si avvale dell'organizzazione territoriale dell'Arma dei carabinieri per le procedure di mobilitazione parziale e generale.

Art. 28.

*(Norme regolamentari)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno essere aggiornate, dal Ministro della difesa, con

norme regolamentari, le procedure e le attività relative alla Polizia militare e alla mobilitazione.

#### CAPO VI.

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

##### Art. 29.

###### *(Oneri di spesa)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, ai capitoli 2102, 2103, 2104, 2502 e 2503 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

##### Art. 30.

###### *(Tempi di attuazione)*

1. Onde consentire un graduale adeguamento delle strutture esistenti, alla nuova disciplina si darà piena applicazione nell'arco dei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. A partire dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge l'aliquota dei volontari non potrà essere inferiore al 50 per cento del contingente totale.

##### Art. 31.

###### *(Validità delle norme precedenti)*

1. Le norme che disciplinano il servizio di leva ed i reclutamenti del personale volontario restano in vigore in quanto compatibili con la presente legge.